

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-408 del 24/01/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di FIORANO MODENESE (MO), via SACCO E VANZETTI n.48, richiesto dalla ditta META SPA per l'attività di preparazione di impasto atomizzato per la ceramica, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA, GESTIONE DEI RIFIUTI, RUMORE. Rif. SUAP n. 2988/2018/SUAP-453/2020/SUAP Prat. Sinadoc n.39302/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-402 del 23/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di FIORANO MODENESE (MO), via SACCO E VANZETTI n.48, richiesto dalla ditta META SPA per l'attività di preparazione di impasto atomizzato per la ceramica, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA, GESTIONE DEI RIFIUTI, RUMORE.

Rif. SUAP n. 2988/2018/SUAP-453/2020/SUAP

Prat. Sinadoc n.39302/2024

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione n.1371 del 20/03/2019 con validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte del SUAP e formalmente rilasciata dal SUAP alla ditta con prot. n.3814 del 11/02/2022;
- modificata con modifica non sostanziale, assunta agli atti di Arpae con prot. n.43838 del 10/03/2023, per la dismissione del punto di emissione F9 (Atomizzatore ATM 05);

VISTA:

l'istanza presentata tramite portale SUAPER e assunta agli atti di Arpae in data 26/11/2024 (protocollo n.213717) dalla ditta **META SPA** (P.IVA. 01400260350), con sede legale in via Sacco e Vanzetti n.48, Fiorano Modenese (MO), per la modifica non sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di preparazione di impasto atomizzato per ceramica svolta presso lo stabilimento ubicato in **via SACCO E VANZETTI n.48** Comune di **FIORANO MODENESE (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n.152/2006;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023 “DECRETO ODORI”;

Normativa in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- DM 05/02/1998 e smi, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero [rifiuti]”, che definisce le prescrizioni generali di gestione degli impianti.
- DM 161/2002 “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate”;
- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Quarta ed in particolare:
 - il comma 4 dell'art.177, relativo alle modalità generali di gestione dei rifiuti;
 - l'art.184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;
 - l'art.214 “Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate”;
 - gli artt.215 e 216, secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
 - l'art.216, che definisce le procedure per l'esercizio delle operazioni di recupero in modalità semplificata;
- D.Lgs. n.151/2005 e n.49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”, sottoscritta tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena in data 02/05/2016 e rinnovata anche per l'anno in corso, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'art.1, comma 85, lett.a) della Legge n.56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n.11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Norme per la produzione di End of Waste (EoW) e/o Materie Prime Secondarie (MPS)
 - DM 05/02/1998 e smi, che definisce le tipologie di attività ammesse al regime semplificato di gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e smi.
 - DM 22/2013, “Combustibile Solido Secondario-CSS”.
 - DM 69/2018 “Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto”.
 - DM 62/2019 “Prodotti assorbenti per la persona”.
 - DM 78/2020 “Gomma riciclata da pneumatici fuori uso”.
 - DM 188/2020 “Carta e cartone”.
 - DM 127/2024 “Costruzione e Demolizione”
 - Regolamento europeo n.333/2011 “Rottami metallici”.
 - Regolamento europeo n.1179/2012 “Rottami vetrosi”.
 - Regolamento europeo n.715/2013 “Rottami di rame”.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, in particolare art.8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art.49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.” CAPO III ART.4;
- L.R. n.15/2001, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che con determinazione DET-AMB-2020-3476 del 24/07/2020, a seguito di istanza della ditta, l'AUA era stata modificata in relazione agli allegati emissioni in atmosfera e impatto acustico e senza modifiche all'allegato rifiuti, al fine di collegare l'impianto di cogenerazione anche all'atomizzatore ATM2, riducendo l'utilizzo dell'emissione di emergenza F11; tuttavia, con la presente comunicazione di modifica non sostanziale di cui al prot. Arpae n.213717 del 26/11/2024, la ditta stessa dichiara che tali modifiche non sono mai state realizzate (e che non ha intenzione di realizzarle);

RITENUTO necessario provvedere all'aggiornamento dell'autorizzazione con l'emanazione del presente atto;

PRESO ATTO che, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, protocollo 23/06/2021-613624, è stata acquisita la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_PR_MOUTG_Ingresso_0102522_20241219), che attesta che a carico della ditta Meta Spa e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 02/01/2025 non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione del presente atto;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione rilasciata con determina DET-AMB-2020-3476 del 24/07/2020 e per gli effetti di AGGIORNARE, ai sensi del D.P.R. n.59/2013, la vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) intestata alla ditta **META SPA** (P.IVA. 01400260350) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **FIORANO MODENESE (MO)**, via **SACCO E VANZETTI n.48**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art.3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Fiorano Modenese
GESTIONE DEI RIFIUTI	G - Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del Dlgs n.152/2006 e iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3	Arpae

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";*
 - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
 - *Allegato G "Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n.152/2006";*
3. di DARE ATTO, altresì, che il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione DET-AMB-2019-1371 del 20/03/2019, rilasciata dal SUAP, pertanto con validità fino al 11/02/2037, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
6. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Modena per il seguito di competenza;
7. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Valentina Beltrame

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **META SPA**, presso lo stabilimento sito in **via SACCO E VANZETTI n. 48 a FIORANO MODENESE (MO)**, svolge l'attività di preparazione di impasto atomizzato per ceramica.

In merito alla matrice emissioni in atmosfera, con la presente comunicazione di modifica non sostanziale la ditta:

- dichiara che le modifiche autorizzate con determinazione DET-AMB-2020-3476 del 24/07/2020 non sono mai state realizzate (e che non ha intenzione di realizzarle);
- conferma la modifica comunicata in data 10/03/2023 relativa alla dismissione dell'ATM05 (emissione F9).

Secondo quanto confermato dalla ditta, con la presente Autorizzazione Unica Ambientale è definita la seguente configurazione:

- stab. META1, punti di emissione: F1, F2, F3", F3A, F4, F7, F8, F11;
- stab. META2, punti di emissione: F5, F10.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica non sostanziale dell'AUA;

RICHIAMATI i pareri/contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Fiorano Modenese, prot. n. 9478 del 27/7/2012;
- parere favorevole di ARPA Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, come da istruttoria tecnica prot. n. 231 del 7/1/2012, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo (DET-AMB-2019-1371 del 20/03/19) relativamente alle emissioni in atmosfera contenuta nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale,

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di emissioni in atmosfera, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
Stabilimento Meta 1 - via Sacco e Vanzetti n. 48								
F1	Atomizzatore + Cogenerazione	100.000	26	24	Polveri totali	14(*)	Filtro a tessuto	trimestrale
					Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	35(*)		
					Monossido di Carbonio (CO)	100(*)		
					Ossidi di Azoto (come NO ₂)	200(*)		
F2	Atomizzatore	80.000	26	24	Polveri totali	14(*)	Filtro a tessuto	trimestrale
F3'''	Pulizia pneumatica	900	11	24	Polveri totali	5	Filtro a tessuto	semestrale
F3A	Insilaggio e tramogge atomizzato	50.000	11	24	Polveri totali	5	Filtro a maniche a bassa temperatura con sistema di pulizia ad aria compressa	semestrale
F4	Insilaggio e carico materie prime	26.500	17	24	Polveri totali	5	Filtro a tessuto	semestrale
F7	Atomizzatore ATM3	45.000	22	24	Polveri totali	15(*)	Filtro a tessuto	trimestrale
F8	Trasporto, setacciatura, 9 silos stoccaggio (funzionanti uno per volta) e scarico atomizzato	31.800	11	24	Polveri totali	5	Filtro a maniche o tasche a bassa temperatura con sistema di pulizia ad aria compressa	semestrale
F11	Emergenza cogeneratore turbina a gas	50.000	22	occasi onale	Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	35(**)	-	-
					Monossido di Carbonio (CO)	100(**)		
					Ossidi di Azoto (come NO ₂)	450(**)		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/dì	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
Stabilimento Meta 2 - via Fosse Ardeatine n. 22								
F5	Nastri trasportatori e insilaggio atomizzato	20.000	12	20	Polveri totali	5	Filtro a tessuto	semestrale
F10	Carico atomizzato	5.100	12	1	Polveri totali	5	Filtro a maniche a bassa temperatura con sistema di pulizia ad aria compressa	semestrale

(*) limiti di emissione riferito ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 17%

(**) limiti di emissione riferito ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

3. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A). L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B). Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

4. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni.

5. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata

effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

6. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale

Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (es: forni ceramici, atomizzatori, ecc....) i sistemi di controllo suddetti devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari.

7. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

8. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono

essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

9. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

10. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

11. Metodi di misura, campionamento ed analisi

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Fiorano Modenese**

PARTE DESCRITTIVA E ISTRUTTORIA

La Ditta **META SPA**, presso lo stabilimento sito in **via SACCO E VANZETTI n. 48 a FIORANO MODENESE (MO)**, svolge l'attività di preparazione di impasto atomizzato per ceramica.

In merito all'impatto acustico risulta che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore sono attive sia in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) che in quello notturno (22:00-6:00);
- l'area dello stabilimento è inserita in parte all'interno di una classe V, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziali presso il ricettore considerato.

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo (DET-AMB-2019-1371 del 20/03/19) relativamente all'impatto acustico contenuta nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di impatto acustico, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.
2. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

ALLEGATO G

Comunicazione di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

Con l'istanza per la modifica dell'AUA del 26/11/2024 (prot. Arpae n.213717), **la ditta Meta Spa ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 216 del Dlgs.152/2006 per lo stabilimento di Via Sacco e Vanzetti n. 48 in Comune di Fiorano Modenese (MO)**, in virtù della quale intende svolgere le attività di recupero di rifiuti in particolare produce impasti atomizzati per gres porcellanato da smaltare porosi da rivestimento, gres porcellanato tecnico e gres porcellanato per trafila. L'attività consiste nella produzione di argille atomizzate e materiali inerti mediante macinazione ad umido ed essiccazione di miscele di materie prime per ceramica, che comprende le fasi di ricezione e stoccaggio, dosaggio e miscelazione, macinazione ad umido, essiccazione in atomizzatore, stoccaggio e vendita, espressamente riferite alle seguenti tipologie di cui al D.M. 05/02/98:

- **Tipologia 7.3 del D.M. 05/02/98:** sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101208];
- **Tipologia 12.6 del D.M. 05/02/98:** fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica [080202] [080203] [101203] [101210] [101205] [101299].

Rispetto all'AUA previgente, la presente istanza prevede le seguenti modifiche:

- *il quantitativo annuo recuperato del EER 101203 viene aumentato da 1.000 a 4.000 t/anno.*
- *il quantitativo annuo recuperato del EER 101299 viene diminuito da 16.000 a 13.000 t/anno e alla descrizione viene aggiunto anche il "cotto" diventando la seguente: "scarti di atomizzato (impasto ceramico) crudo o cotto e/o cocci o rottami crudi o cotti contenenti smalto crudo";*
- *aggiungere alla descrizione del EER 101203 anche la provenienza "e rettifica", quindi la descrizione diventa "Scarto di atomizzato crudo contenente smalto, polveri da filtri a maniche da reparti macinazione, presse, smalteria e rettifica";*
- *effettuare attività di recupero R13 (messa in riserva) senza la successiva attività R5 nel caso di impossibilità ad eseguire l'attività di recupero R5 per i rifiuti allo stato solido o palabile (EER 080202 palabile, 101201, 101203, 101299). In questo caso il rifiuto ingressato in R13 verrà conferito ad altre aziende ceramiche autorizzate ad effettuare attività di recupero R5.*

Come da comunicazione della ditta, le operazioni di recupero presso l'impianto sono le seguenti e le tipologie ed i quantitativi di rifiuti sono indicati nella tabella allegata al presente documento:

1. operazione R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per le tipologie 7.3 e 12.6 del D.M. 05/02/98;
2. operazione R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per le tipologie 7.3. e 12.6 del D.M. 05/02/98.

ISTRUTTORIA E PARERI

Come previsto dall'art.216, comma 3 del Dlgs.152/2006, la ditta ha presentato:

- la **modulistica di AUA** debitamente compilata, completa delle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) di effettuare le operazioni di recupero nel rispetto delle prescrizioni contenute nel del Codice dell'ambiente delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente ;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 10 del D.M. 05/02/1998;
- una **relazione**, a firma del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultano:
 - a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo, ossia che "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - i) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - ii) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - iii) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"
 - b) le attività di recupero che si intendono svolgere;
 - c) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
 - d) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
- una **planimetria** con un grado di dettaglio sufficiente a descrivere l'area e l'attività di gestione dei rifiuti

Considerazioni in merito alla denominazione del rifiuto EER 101299

Con la presente istanza, il richiedente propone di modificare la descrizione del rifiuto EER 101299 da "*scarti di atomizzato e/o cocci e rottami con smalto crudo*" a "*scarti di atomizzato (impasto ceramico) crudo o cotto e/o cocci o rottami crudi o cotti contenenti smalto crudo*".

Premettendo che la classificazione del rifiuto è responsabilità del produttore, si ritiene opportuno precisare che la descrizione proposta appare impropria in quanto:

- a) per l'impasto ceramico atomizzato che ha subito un processo di cottura è previsto il codice specifico 101208 che risulta più corretto, in quanto la presenza stessa di smalto cotto ne fa presupporre un trattamento termico già occorso, pertanto, secondo la procedura indicata all'allegato D per la classificazione dei rifiuti, non è possibile trascurare tale codice e attribuire a tale rifiuto il codice "generico" 101299;
- b) quanto al rottame cotto contenente smalto crudo l'unica eventualità di cui si possa dare il caso è quella di piastrelle derivate dal ciclo della bicottura, scartate dopo l'applicazione dello smalto, successivamente al primo trattamento termico e prima della seconda cottura. Tale eventualità risulta essere peraltro poco frequente in considerazione del ridotto numero di produttori che ancora operano tale ciclo e dell'introduzione delle nuove tecnologie ceramiche per l'applicazione di smalti e decori.

Non si concorda pertanto con la descrizione proposta, in quanto come sopra sottolineato, gli scarti di atomizzato con smalto cotto risultano essere rifiuti con un proprio e definito codice ed i rottami cotti contenenti smalto crudo risultano essere un caso particolare e poco frequente per il quale deve ritenersi corretta una descrizione più dettagliata da esplicitarsi a parte. (Es. "scarti di piastrelle già cotte contenenti applicazioni di smalto non ancora sottoposto a trattamento termico").

ISCRIZIONE, PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta Meta Spa con sede legale in Via Sacco e Vanzetti n.48 a Fiorano Modenese (MO) e impianto ubicato in via V. Sacco e Vanzetti n. 48 a Fiorano Modenese (MO) è iscritta al numero FIO017 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, tenuto da Arpae SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art.216 del D.lgs.152/2006 parte quarta e ss.mm., la presente iscrizione ha durata pari alla validità dell'AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in conformità con quanto riportato nella relazione tecnica e nella planimetria che per completezza si allegano alla presente e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in piena conformità con le prescrizioni generali definite dal DM 05/02/1998, Allegato 1, suballegato 1 "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI" e nel rispetto dei quantitativi massimi definiti dal DM 05/02/1998, Allegato 4, Suballegato 1 "DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998".

Lo stabilimento deve essere gestito in conformità con le prescrizioni individuate dal DM 05/02/1998, Allegato 5 "NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI".

Ai sensi dell'art.216, comma 8-quater del Dlgs.152/2006, le attività di produzione di "End of waste" (che, ai sensi dell'art.216, comma 8-quinques del Dlgs.152/2006, possono consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto) sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dal DM 05/02/1998., con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 2 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE SAC Modena, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98 tramite pagamento PagoPa emesso dalla scrivente Agenzia;

Ai sensi dell'art.216, comma 5 del D.lgs 152/2006, la ditta è tenuta a rinnovare la comunicazione in caso di modifica delle operazioni di recupero.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.71 del DPR445/2000, Arpae è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Allegati:

- **Planimetria generale (prot. Arpae 213717 del 26/11/2024)**
- **Tabella rifiuti di riferimento (prot. Arpae 213717 del 26/11/2024.)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.